

Bolzano, li 06 aprile 2011

CONTOR INFORMA 02/2011

anno 2011

Festività 17.03.2011 – trattamento economico	1	Welfare to work – contributi per assunzione	
Esenzione dall'addizionale regionale dal 2010.....	1	dipendenti	5
Novità ccnl commercio e terziario	2	Internet per ospiti	5
Detassazione – firmati l'accordi quadro territoriali..	4	Agevolazioni provinciali, in vigore nuovi criteri	5

FESTIVITA' 17.03.2011 – TRATTAMENTO ECONOMICO

La giornata del 17 marzo 2011 dovrà essere considerata, ma per il solo anno 2011, festivo per tutti i lavoratori. In caso di una prestazione lavorativa ai dipendenti verrà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Il costo derivante dall'introduzione della nuova festività dovrà essere "compensato" con i costi ordinariamente sostenuti in relazione alla festività soppressa del 4 novembre. Questo significa che ogni effetto economico, nell'anno 2011, in relazione alla festività soppressa del 4 novembre, non dovrà essere sostenuto.

Per i lavoratori che hanno svolto la loro prestazione il 17 marzo 2011 verrà riconosciuta dai datori di lavoro per tale giornata festiva una retribuzione seguendo le regole previste dai singoli CCNL di riferimento.

Per il settore Commercio e Terziario la Confcommercio ha chiarito che in caso di effettuazione della prestazione lavorativa, il trattamento economico da corrispondere al lavoratore dovrà essere quello indicato dall'art. 143 del CCNL Terziario che prevede che le ore di lavoro prestate nei giorni festivi devono essere retribuite con la quota oraria della retribuzione e con la maggiorazione del 30% (50% nella Provincia di Bolzano) sulla quota oraria della normale retribuzione (130% e 150% per la Provincia di Bolzano della quota oraria della retribuzione).

Il prossimo 25 aprile (giorno dell'anniversario della Liberazione) coinciderà con la festività religiosa del lunedì dell'Angelo. Il 25 aprile 2011 occorrerà applicare lo stesso trattamento previsto in caso di coincidenza della festività con la domenica.

ESENZIONE DALL'ADDIZIONALE REGIONALE DAL 2010

Con la legge finanziaria per l'anno 2011 la Provincia Autonoma di Bolzano ha disposto l'esenzione dall'addizionale regionale IRPEF dei soggetti aventi un reddito imponibile non superiore a 12.500 euro e dei soggetti con un reddito non superiore a 25.000 euro con figli fiscalmente a carico a decorrere dal periodo d'imposta 2010. Per tutti gli altri soggetti l'aliquota rimane invariata allo 0,9 per cento.

La Provincia Autonoma di Bolzano con la legge Finanziaria 2011 pubblicata il 4 gennaio 2011 a disposto che a decorrere dal periodo d'imposta 2010, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale Irpef i soggetti aventi:

- un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 12.500 euro;
- un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 25.000 euro e figli fiscalmente a carico.

Per tutti gli altri soggetti rimane invariata l'applicazione dell'aliquota allo 0,9 per cento.

Per i redditi di lavoro dipendente l'addizionale regionale dovuta è determinata dai datori di lavoro all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno e trattenuta in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo che vengono versate con il mod. F24 alla regione oppure alla Provincia Autonoma di Bolzano.

Visto che la legge provinciale prevede l'esenzione già a decorrere dal periodo d'imposta 2010, i datori di lavoro non devono più effettuare la trattenuta delle rate calcolate in sede di conguaglio 2010 per i redditi esentati.

NOVITA' CCNL COMMERCIO E TERZIARIO

Il 26 febbraio 2011 è stata stipulata tra gli sindacati e le associazioni datoriali l'ipotesi d'accordo per il rinnovo del Ccnl Commercio e Terziario. Ci sono alcune novità interessanti.

Il contratto collettivo ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2011. Salve le decorrenze particolari per i singoli istituti, le modifiche introdotte dall'accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso (26 febbraio 2011).

INCREMENTI RETRIBUTIVI

Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello	1° gennaio 2011	1° sett. 2011	1° aprile 2012	1° ottobre 2012	1° aprile 2013	1° ottobre 2013	Totale
Q	17,36	22,57	26,04	27,78	27,78	27,78	149,31
I	15,64	20,33	23,46	25,02	25,02	25,02	134,49
II	13,53	17,59	20,29	21,64	21,64	21,64	116,33
III	11,56	15,03	17,34	18,50	18,50	18,50	99,43
IV	10,00	13,00	15,00	16,00	16,00	16,00	86,00
V	9,03	11,75	13,55	14,45	14,45	14,45	77,68
VI	8,10	10,54	12,17	12,98	12,98	12,98	69,75
VII	6,94	9,03	10,42	11,10	11,10	11,10	59,69
Viaggiatore I. cat	9,44	12,28	14,16	15,10	15,10	15,10	81,18
II. cat	7,92	10,30	11,88	12,68	12,68	12,68	68,14

Gli importi **arretrati** saranno erogati ai **lavoratori in forza** alla data di stipula dell'accordo (**26 febbraio 2011**) con la retribuzione del mese di **marzo 2011**.

Il Comunicato di Confcommercio precisa che, per tutti i lavoratori, l'aumento salariale potrà essere assorbito, fino a concorrenza, solamente da eventuali elementi retributivi concessi con clausola espressa di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali (elemento assorbibile).

INDENNITÀ DI FUNZIONE QUADRI

A decorrere dal **1° gennaio 2013** l'indennità di funzione dei quadri viene incrementata di **euro 10,00 mensili lordi** e sarà pari ad **euro 260,76** (per 14 mensilità).

BILATERALITÀ – ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE

Le previsioni in tema di bilateralità e welfare contrattuale sono parte integrante del **trattamento economico/normativo** del contratto collettivo e, quindi, **va applicato da tutte le imprese**, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi. Riguardo il **finanziamento** degli **enti bilaterali territoriali**, dal mese successivo (**1° marzo 2011**) alla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo di rinnovo, l'elemento distinto della retribuzione (monetizzazione della mancata adesione all'Ente bilaterale) **non assorbibile** è calcolato sullo **0,30%** di **paga base e contingenza** corrisposto per 14 mensilità e **rientra nella retribuzione di fatto**.

ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA

In assenza di accordi di secondo livello, territoriali od aziendali, è stata stabilita la corresponsione di un elemento economico di garanzia. Ai lavoratori a **tempo indeterminato**, nonché agli **apprendisti** e ai **contratti di inserimento** in forza al **31 ottobre 2013**, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi, verrà erogato con la retribuzione di **novembre 2013** un elemento economico di garanzia, nei seguenti importi:

Aziende	Importi		
	Quadri, I e II livello	III e IV livello	V e VI livello
Fino a 10 dipendenti	115,00	100,00	85,00
Da 11 dipendenti	140,00	125,00	110,00

L'importo spettante sarà calcolato **in proporzione all'effettiva prestazione** lavorativa svolta nel periodo **1° gennaio 2011 – 31 ottobre 2013**. Ai lavoratori a tempo parziale sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità. È **assorbito**, sino a concorrenza, da ogni **trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo** rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto **successivamente al 1° gennaio 2011**; inoltre **non è utile** ai fini del calcolo di **nessun istituto di legge o contrattuale**, ivi compreso il TFR e **non viene corrisposto** né ai lavoratori inquadrati nel **VII livello** né agli **Operatori di vendita**.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA

L'intesa ha apportato alcune modifiche al trattamento economico di malattia con particolare riferimento all'integrazione prevista nel periodo di carenza. Infatti, allo scopo di prevenire situazioni di abuso, è stabilito che, **a decorrere dal 1° marzo 2011** nel corso di ciascun anno di calendario (**1° gennaio – 31 dicembre**) e nei limiti di quanto previsto in tema di periodo di comporto, l'**integrazione** per i primi tre giorni di malattia (periodo di **carenza**) è corrisposta:

- al **100%** per i **primi due eventi** di malattia,
- al **50%** per il **terzo e quarto evento**, mentre **cesserà** di essere erogata a partire **dal quinto evento**.

Ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, **non risultano computabili** gli eventi morbosi dovuti al:

- **ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;**
- evento di malattia certificato con **prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;**
- **sclerosi multipla o progressiva** e le **patologie gravi** e continuative che comportino terapie salvavita.

Protocollo aggiuntivo operatori di vendita

Con riferimento al **trattamento economico di malattia e infortunio**, al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa d'infortunio o malattia sarà riservato il seguente trattamento:

Anni di ininterrotta anzianità	Conservazione del posto	Corresponsione della retribuzione	Corresponsione di mezza retribuzione
presso l'azienda	in mesi	mensile intera fino a mesi	mensile per altri mesi
Fino a 6 anni	8	5	3
Oltre 6 anni	12	8	4

CASSA SANITARIA QU.A.S.

Relativamente alla Cassa assistenza sanitaria Quadri, Qu.A.S., le parti stipulanti hanno convenuto (decorr. dal 1/06/2011) la contribuzione annua di EUR 350 a carico del datore di lavoro e di EUR 56 a carico del quadro.

Tali importi comprendono il contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria. Dal mese successivo (1° marzo 2011) alla data di sottoscrizione del CCNL, in caso di omissione del versamento delle suddette quote, l'azienda deve alternativamente erogare al quadro un elemento distinto della retribuzione non assorbibile d'importo pari ad euro 30,00 lordi, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto (art. 195 CCNL) o assicurare ai quadri le medesime prestazioni sanitarie garantite dalla Cassa, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.

PERMESSI RETRIBUITI

L'accordo prevede un'introduzione graduale del monte ore dei permessi individuali legato all'anzianità di servizio. Per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione dell'accordo (26 febbraio 2011), fermo restando il godimento delle ore di permesso in sostituzione delle 4 festività abolite nella misura di 32 ore, le ulteriori ore di permesso saranno riconosciute in misura pari al:

- 50%, decorsi due anni dall'assunzione;
- 100%, decorsi quattro anni dall'assunzione.

In sintesi per gli assunti dal 26 febbraio 2011:

Aziende	Anzianità di servizio		
	Da 0 a 2 anni	Oltre i 2 fino ai 4	Oltre i 4 anni
Fino a 15 dip.	32	32+28	32+56
Oltre i 15 dip.	32	32+36	32+72

In caso di **trasformazione** in contratto indeterminato di **contratti d'apprendistato**, contratti **a tempo determinato** e contratti **d'inserimento**, il **computo** dei **48 mesi** di cui sopra decorrerà **dalla data della prima assunzione**, considerando esclusivamente i periodi d'iscrizione nel libro unico del lavoro.

Per i **viaggiatori i permessi retribuiti** rimangono invariati 104 ore all'anno.

FONDO EST

Dal **1° gennaio 2014** il **contributo** a carico **azienda** per i lavoratori a **tempo parziale** sarà **equiparato** a quello previsto per il personale assunto a **tempo pieno** (attualmente pari ad **euro 10,00**).

Il **contributo** a carico del **lavoratore** viene **incrementato** di:

- **euro 1,00 mensile** a partire dal **1° giugno 2011**;
- **euro 1,00 mensile** a partire dal **1° gennaio 2012**.

I suddetti importi comprendono il contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria.

Dal mese successivo (**1° marzo 2011**) alla data di sottoscrizione del CCNL, in caso di **omissione** del **versamento** delle suddette quote, l'**azienda** deve **alternativamente** erogare al lavoratore un **elemento distinto della retribuzione** non assorbibile d'importo pari ad **euro 10,00 lordi** per 14 mensilità oppure assicurare ai lavoratori le **medesime prestazioni sanitarie** garantite dal Fondo, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.

Dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo (**26 febbraio 2011**) la **quota una tantum**, pari ad **euro 30,00** per ciascun lavoratore iscritto sarà dovuta esclusivamente dalle **aziende** che per la **prima volta** iscrivano i propri lavoratori al Fondo.

PERIODO DI PROVA

La durata massima del periodo di prova, a decorrere dal 1° marzo 2011 così come specificato nel Comunicato di Confcommercio, non potrà superare i seguenti limiti:

Livello	Durata
Quadri e I	6 mesi
II e III	60 giorni
IV e V	60 giorni
VI e VII	45 giorni

DIMISSIONI E PREAVVISO

Le dimissioni vanno rassegnate rispettando i seguenti **termini di preavviso** (espressi in **giorni di calendario**) a decorrere dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese:

Livello	Fino a 5 anni di servizio compiuti	Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti	Oltre i 10 anni di servizio compiuti
Quadri e I	45	60	90
II e III	20	30	45
IV e V	15	20	30
VI e VII	10	15	15

Si segnala che i **termini di preavviso in caso di licenziamento**, rimangono inalterati secondo quanto già previsto dal precedente accordo di rinnovo.

DETAZZAZIONE – FIRMATI L'ACCORDI QUADRO TERRITORIALI

Le imprese hanno nuovamente la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 10 per cento a tutti gli emolumenti pagati ai dipendenti per incrementi di produttività (premi, straordinari ecc.).

Con i sindacati sono stati firmati l'accordi quadro per la provincia di Bolzano che consentono alle imprese la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 10 per cento su tutti gli emolumenti pagato ai loro dipendenti in relazione ad incrementi di produttività.

WELFARE TO WORK – CONTRIBUTI PER ASSUNZIONE DIPENDENTI

La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige eroga contributi per l'assunzione di persone che fanno fatica a trovare una nuova occupazione a causa della loro situazione personale e di salute. I contributi vengono erogati in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con Italia Lavoro, una società ausiliaria del Ministero stesso.

Le assunzioni di persone oltre 50 anni, di disoccupati di lunga durata o di persone che a causa del loro passato di carcerazione o di tossicodipendenza non riescono a reinserirsi nel mondo del lavoro possono essere agevolate con un contributo fino a 5.000 Euro. I contributi sono previsti in caso di assunzione a tempo indeterminato o con contratto a termine con una durata di almeno dodici mesi. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo viene decurtato in proporzione all'orario ridotto.

I datori di lavoro interessati possono presentare domanda entro il 30 novembre 2011 all'Ufficio servizio lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige. I fondi messi a disposizione ammontano a 500.000 Euro.

INTERNET PER OSPITI

Abrogate finalmente le disposizioni restrittive – burocrazia in vigore solo per i cd. "internetpoints"

Le disposizioni molto restrittive in materia valgono d'ora in poi solo per quelle imprese che offrono l'accesso all'internet come attività principale. Gli esercizi pubblici "normali" offerenti tale servizio come attività secondaria all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande o di pernottamento sono pertanto esonerati dall'applicazione di dette disposizioni. Pertanto possono offrire ai loro ospiti l'accesso ad internet senza disporre della cd. "licenza internet" rilasciata dalla Questura, e senza dover fotocopiare le carte d'identità degli ospiti che intendono avvalersi del servizio. Inoltre non deve essere tenuto il registro telematico (o anche cartaceo), che dà informazioni sulle generalità dell'ospite utente del servizio.

Naturalmente su base volontaria possono essere usati i sistemi già installati, anche per evitare ricadute di responsabilità sulla ditta offerente il servizio in caso di utilizzo non conforme (p.e. per scopi terroristici o pedofilia).

AGEVOLAZIONI PROVINCIALI, IN VIGORE NUOVI CRITERI

La Giunta provinciale ha approvato il 30 dicembre 2010 i nuovi criteri di applicazione riguardanti la legge provinciale del 1997, n. 4. Sono state introdotte importanti novità. I criteri rielaborati accorpano anche quelli relativi al turismo.

Le seguenti indicazioni riguardano soltanto i settori artigianato, industria, commercio e servizi.

1 Per le seguenti misure aziendali non sono più previsti incentivi

- ✓ -Interventi a favore degli investimenti ecologico – ambientali (capo III dei criteri di applicazione). Le misure in questo ambito, in futuro verranno agevolate, come investimenti aziendali ordinari (capo II dei criteri di applicazione). Per misure nell'ambito del risparmio energetico sono previste delle agevolazioni dall'ufficio provinciale per il risparmio energetico (legge provinciale n. 9 /2010).
- ✓ -Aiuti ad imprese costituite da lavoratori licenziati (capo VI)
- ✓ -Aiuti per la realizzazione di pagine web, per le missioni all'estero, modelli e simulazioni al computer (capo VIII)

2 Altre novità importanti

2.1 Ambito: Investimenti aziendali (capo II)

a) Beni non agevolabili

- ✓ -per le imprese fino a due addetti i beni mobili e relativi pezzi accessori con un prezzo unitario inferiore a 1.000 Euro, ad eccezione di quelli che formano un sistema funzionale;
- ✓ -per le imprese con più di due addetti i beni mobili e relativi pezzi accessori con un prezzo unitario inferiore a 3.000 Euro, ad eccezione di quelli che formano un sistema funzionale;

b) I limiti minimi e massimi degli investimenti ammessi sono stati cambiati per alcune tipologie di impresa.

c) una maggiorazione pari al 5 % è prevista per le imprese che sono in possesso della certificazione "audit

famigliaelavoro”

2.2 Ambiti: promozione di servizi di consulenza, formazione e diffusione di conoscenze (capo V)

- a) D’ora in poi è ammessa la presentazione di una sola domanda per formazione ed una sola domanda per consulenza all’anno. Il relativo importo può essere modificato dal richiedente in fase di rendiconto sia in diminuzione che in aumento.
- b) Le spese di viaggio, vitto ed alloggio per i destinatari della formazione non vengono più agevolate.
- c) Le spese sono ammesse nella misura massima complessiva di 200.000 euro all’anno (in precedenza erano 250.000 euro all’anno).
- d) I costi relativi a master, MBA etc. sono ammessi per un massimo di 15.000 euro cadauno.
- e) Le spese di “tutoraggio” sono ammesse per un massimo di 25.000 euro all’anno per non più di due anni consecutivi in applicazione della norma de minimis.
- f) La percentuale di aiuto base ammonta come prima al 50 %. Una maggiorazione, pari al 10 %, viene concessa alle imprese in possesso della certificazione “audit famigliaelavoro” o che concilia famiglia e lavoro.

2.3 Ambito: sostegno all’internazionalizzazione (capo VIII)

D’ ora in poi è possibile presentare soltanto **una sola** domanda all’anno per ognuna delle iniziative ammesse. Le seguenti iniziative sono agevolabili:

- a) studi, ricerche e consulenze rivolte all’acquisizione di informazioni utili alla conoscenza ed alla penetrazione sui mercati esterni ed interni al mercato comune europeo.
- b) partecipazione ad esposizioni, e manifestazioni fieristiche fuori della provincia nonché alle seguenti fiere a Bolzano: Alpitec/Prowinter, Prowinter, Klimahouse, Klimaenergy, Interpoma, Hotel, Viatec e Civilprotec.
- c) polizze di assicurazione di crediti all’export per operazioni al di fuori dell’Unione allargata ai nuovi membri, e dei paesi membri dell’OCSE (Australia, Canada, Corea, Islanda, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti d’America).

La percentuale di aiuto ammonta per ogni iniziativa ammessa al 50 %.

2.4 Altro

- a) Normalmente le domande di contributo devono essere rendicontate entro tre anni. D’ora in poi, nel caso di richiesta motivata, è possibile prorogare questo termine per altri due anni.
- b) Il termine “impresa che concilia famiglia e lavoro” è stato ridefinito. Un’ impresa viene definita tale, se è in possesso di almeno quattro dei sette requisiti previsti dal articolo 33 della legge dell’8 marzo 2010, n. 5. I requisiti previsti sono:

- ✓ -mantenimento del posto di lavoro per almeno 1,5 anni in caso di assenza per obblighi familiari;
- ✓ -concessione a tempo determinato del lavoro a tempo parziale su richiesta della lavoratrice o lavoratore con obblighi familiari;
- ✓ -flessibilità dell’orario di lavoro su richiesta della lavoratrice o lavoratore con obblighi familiari;
- ✓ -flessibilità del luogo di lavoro su richiesta della lavoratrice o lavoratore con obblighi familiari;
- ✓ -misure di cura e assistenza per bambini;
- ✓ -prestazioni aggiuntive per occupati e occupate con famiglia;
- ✓ -promozione della paternità attiva.

Le nuove disposizioni trovano applicazione per le domande presentate all’amministrazione provinciale a partire dal 1° gennaio 2011.

Un cordiale saluto

CONTOR



Dr. Werner Teutsch